

R.G. N. 2370/2020



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

II Sezione civile

Il giudice dott.ssa _____, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio civile di primo grado ex art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. 2370/2020 R.G. vertente

TRA

Carmine rappresentato e difeso,

e dall'avv. **Vincenzo Liguori**, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore

RICORRENTE

E

Asl Na 3 Sud, in persona del legale rappresentante p.t., rappresenta e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Mariarosaria _____, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ufficio Legale

RESISTENTE

Letto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato da _____ Carmine;

Letta la comparsa di costituzione e risposta depositata dalla resistente;

esaminata la documentazione prodotta, l'espletata consulenza tecnica d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo, sciolta la riserva formulata all'udienza del 28 settembre 2021;

OSSERVA

Il ricorrente, premesso di essere affetto da sindrome da psicosi cronica bipolare trattata con terapia farmacologica, deduceva che in data 30.03.2009 si era ricoverato presso il P.O. "Apicella" di Pollena Trocchia, poichè affetto da ernia ombelicale recidiva; che all'ingresso era stato erroneamente diagnosticato che l'ernia era derivante da calcolosi colicistica; che in data 06.04.2009 era stato sottoposto ad un errato ed inadeguato intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica e di plastica a panciotto per via laparotomica; che, a causa del persistere di dolore addominale, prenotava immediatamente un esame ecografico dell'addome che, per i noti tempi d'attesa delle strutture sanitarie pubbliche, gli veniva fissato solo in data 11/5/2009; che l'esame ecografico dell'addome, evidenziava "...piccola raccolta fluida ipoecogena a sede sottocutanea, sovrafasciale, come da sieroma post-



In definitiva il complessivo importo risarcitorio ammonta ad euro 78.154,00 (*di cui euro 65.654,00 per danno non patrimoniale ed euro 12.500,00 per danno patrimoniale*).

Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).

La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è, quella risultante dalla devalutazione di € 78.154,00 al momento dell'evento lesivo (25.05.2009).

Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 25 maggio 2009 alla data di pronuncia della presente ordinanza.

Sulla somma così ottenuta sono dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.

Per quanto attiene alla liquidazione delle spese di lite della fase stragiudiziale, si richiama l'art. 20 D.M. 55/2014 alla luce del quale le spese vengono liquidate solo in quanto aventi un'autonomia rilevanza rispetto al giudizio, nella specie non sussistente.

Le spese di lite del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 (scaglione di riferimento da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00 valori medi, fase atp (euro) e fase di merito (euro considerata ai minimi la fase di trattazione), tenuto conto ai fini degli esborsi anche delle spese di consulenza tecnica di parte documentante in atti (*cf. fattura n. 3/2020 e bonifico euro in favore del consulente di parte dott. Silvio*) con attribuzione

, avv. Vincenzo Liguori

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in fase di accertamento tecnico preventivo come liquidate con decreto del 09.01.2020, si pongono in via definitiva a carico della resistente.

PQM



Accoglie la domanda e per l'effetto, per le causali di cui in motivazione condanna l'Asl Na 3

Sud, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Carmine, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di euro 78.154,00 oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;

condanna l'Asl Na 3 Sud, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di Carmine delle spese di lite che si liquidano in euro 14.375,00 per competenze ed euro 1.809,45 (oltre oneri per ctu già liquidati dal giudice istruttore) per esborsi, oltre rimborso forfettario spese di lite nella misura del 15% ed accessori come per legge, con attribuzione ai difensori per dichiaratone anticipo.

Pone le spese di ctu della fase dell'accertamento tecnico preventivo, in via definitiva a carico della Asl Na 3 Sud.

Torre Annunziata 02.11.2021

Il Giudice

Si comunichi.

Dott.ssa Maria

